

ALLEGATO 5.c.11 Requisiti di accesso dei soci (moz. 33/2022) e acquisizione del titolo di socio e del diritto di partecipazione all'Assemblea (moz. 34/2022)

Proposte di modifica dello Statuto AGESCI

| STATUTO ATTUALE | PROPOSTE DI MODIFICA | NOTE |
|--|--|--|
| <p>Art. 7 – Gli associati</p> <p>1. I membri dell'Associazione, che liberamente ne accettano i principi e il metodo e a essa sono iscritti, sono:</p> <p>a. soci giovani come definiti all'art. 8; b. soci adulti come definiti all'art. 9.</p> <p>2. I soci iscritti a ciascun livello territoriale sono soci di diritto anche dei livelli superiori.</p> <p>3. I soci si censiscono annualmente, secondo le modalità previste dal Regolamento, mediante il pagamento della quota che rappresenta l'appartenenza associativa.</p> <p>4. Ogni livello territoriale, di cui all'art. 14, definisce i requisiti all'ammissione di nuovi associati per il proprio livello e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità educative proprie dell'Associazione.</p> <p>5. Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui all'art. 15 del Codice del Terzo settore, nelle forme disciplinate dal Regolamento.</p> | <p>Art. 7 – Gli associati</p> <p>1. Assumono la qualifica di associati coloro che liberamente condividono e accettano i principi e il metodo e a essa sono iscritti. Gli associati si distinguono in:</p> <p>a. soci giovani come definiti all'art. 8; b. soci adulti come definiti all'art. 9. Gli associati hanno gli stessi diritti e doveri.</p> <p>2. I soci iscritti a ciascun livello territoriale sono soci di diritto anche dei livelli superiori.</p> <p>3. Fermi i requisiti di ammissione indicati al comma 1, è in facoltà dei Comitati a ciascun livello territoriale, e, per il livello di Gruppo, della Comunità capi, declinare eventuali prioritarie modalità di ammissione alle attività secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità educative proprie dell'Associazione, ai sensi dell'art.1, con le attività di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 2 e con le indicazioni metodologiche e operative contenute nei Regolamenti dell'Associazione.</p> <p>4. Le persone fisiche possono censirsi annualmente nell'Associazione secondo le modalità previste dal Regolamento e, su domanda degli interessati – ai sensi dell'art. 23 del Codice del Terzo settore –, da presentare al Comitato del rispettivo livello territoriale, e per il livello di Gruppo, alla Comunità capi.</p> <p>4 bis. Gli interessati assumono la qualifica di associato con la comunicazione dell'accettazione della domanda, di cui al comma 4, ricevendone opportuna comunicazione dagli organi preposti, nella quale viene previsto il pagamento della quota di censimento e dell'eventuale contributo associativo di cui all'art. 51, comma 1, lettere a e b, nei termini ivi indicati.</p> <p>5. Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui all'art. 15 del Codice del Terzo settore, nelle forme disciplinate dal Regolamento.</p> | <p>In risposta al mandato della moz. 33/2022, ai sensi dell'art. 21 e 23 del Codice del Terzo settore (CTS). Rivista la struttura dell'articolo.</p> <p>Come previsto dal CTS, i requisiti di ammissione devono essere indicati nello Statuto. I vari livelli della rete associativa potranno definire solo eventuali modalità prioritarie di ammissione, coerenti con i requisiti di ammissione definiti nello Statuto, sulla base di Linee guide definite dal Comitato nazionale (come specificato successivamente).</p> <p>Viene definito come e quando si assume la qualifica di associato (con riferimento a quanto indicato nel Regolamento). È prevista comunicazione di ammissione (sarà fornita bozza di verbale, con ammissione e diniego). Si specifica che quota associativa e contributo associativo sono già indicate nella comunicazione dell'accettazione.</p> |

| STATUTO ATTUALE | PROPOSTE DI MODIFICA | NOTE |
|--|--|---|
| <p>Art. 21 – Assemblea</p> <p>OMISSIS</p> <p>2.L'Assemblea (e, per il livello nazionale, il Consiglio generale) esercita le competenze inderogabili previste dal Codice del Terzo settore, limitatamente alle competenze attribuite al relativo livello territoriale come specificato nel presente Statuto, ai sensi dell'art. 25, commi 1 e 2 del medesimo Codice.</p> <p>3.In particolare, l'Assemblea (e, per il livello nazionale, il Consiglio generale):</p> <p>OMISSIS</p> | <p>Art. 21 – Assemblea</p> <p>1bis. Nell'Assemblea (e, per il livello nazionale, nel Consiglio generale) hanno diritto di voto tutti coloro che sono stati ammessi come associati, ai sensi dell'art.7, nelle forme previste dal Regolamento associativo.</p> <p>2.L'Assemblea (e, per il livello nazionale, il Consiglio generale) esercita le competenze inderogabili, previste dal Codice del Terzo settore, limitatamente alle competenze attribuite al relativo livello territoriale, come specificato nel presente Statuto, ai sensi dell'art. 25, commi 1 e 2 del medesimo Codice.</p> <p>3.In particolare, l'Assemblea (e, per il livello nazionale, il Consiglio generale):</p> <p>OMISSIS</p> | <p>In risposta alla moz. 34/2022, ai sensi dell'art. 24 del CTS, il quale richiede di specificare la decorrenza del diritto di voto dei soci.</p> |

| STATUTO ATTUALE | PROPOSTE DI MODIFICA | NOTE |
|--|---|--|
| <p>Art. 23 – Comitato e collegialità OMISSIS</p> <p>5. Sono compiti del Comitato:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. attuare il Programma del relativo livello territoriale e tutte le attività previste, riferendone al Consiglio e all'Assemblea (e, per il livello nazionale, al Consiglio generale); b. curare l'ordinaria amministrazione e deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione; c. curare l'informazione tra i capi e gli assistenti ecclesiastici; d. predisporre i bilanci, di cui all'art. 53, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea (e, per il livello nazionale, del Consiglio generale); e. proporre all'autorità ecclesiastica competente la nomina dell'Assistente ecclesiastico del livello; per il solo livello nazionale tale funzione è esercitata congiuntamente a Capo Guida e Capo Scout; f. proporre all'autorità ecclesiastica competente la nomina degli altri assistenti ecclesiastici previsti. <p>6. I Comitati, ai vari livelli territoriali, sono validamente costituiti con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto e deliberano con la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti.</p> | <p>Art. 23 – Comitato e collegialità OMISSIS</p> <p>5. Sono compiti del Comitato:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. attuare il Programma del relativo livello territoriale e tutte le attività previste, riferendone al Consiglio e all'Assemblea (e, per il livello nazionale, al Consiglio generale); b. curare l'ordinaria amministrazione e deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione; b-bis. declinare le eventuali modalità prioritarie di ammissione alle attività secondo criteri non discriminatori, in conformità alle linee guida definite dal Comitato nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento associativo; b-ter. deliberare sulle domande di ammissione per il relativo livello territoriale, di cui all'art. 7, e su quelle degli eventuali ricorsi presentati ai livelli inferiori, nelle forme disciplinate dal Regolamento, da comunicarsi ai sensi dell'art.23 del Codice del Terzo settore; c. curare l'informazione tra i capi e gli assistenti ecclesiastici; d. predisporre i bilanci, di cui all'art. 53, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea (e, per il livello nazionale, del Consiglio generale); e. proporre all'autorità ecclesiastica competente la nomina dell'Assistente ecclesiastico livello; per il solo livello nazionale tale funzione è esercitata congiuntamente a Capo Guida e Capo Scout; f. proporre all'autorità ecclesiastica competente la nomina degli altri assistenti ecclesiastici previsti. <p>6. I Comitati, ai vari livelli territoriali, sono validamente costituiti con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto e deliberano con la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti.</p> | <p>Lo Statuto deve prevedere che il consiglio di amministrazione dell'Associazione (il Comitato del rispettivo livello territoriale e, per il livello di Gruppo, la Comunità capi) possa declinare modalità priorità di ammissione e deliberi sulle domande di ammissione presentate.</p> <p>Ai sensi dell'art. 23 del CTS, deve essere specificato l'organo che delibera sugli eventuali ricorsi.</p> |

| STATUTO ATTUALE | PROPOSTE DI MODIFICA | NOTE |
|--|---|--|
| <p>Art. 28 – Comunità capi</p> <p>1. Compiti della Comunità capi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'elaborazione e la gestione del Progetto educativo di Gruppo; b. l'approfondimento dei problemi educativi; c. la formazione permanente e la cura del tirocinio dei capi; d. l'inserimento e la presenza dell'Associazione nell'ambiente locale. <p>2. La Comunità capi, nelle forme che ritiene più opportune:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. esprime tra i capi della Comunità capi, che hanno conseguito la nomina a capo dell'Associazione, una Capo Gruppo e un Capo Gruppo o, qualora il Gruppo sia monosessuale, una Capo Gruppo o un Capo Gruppo dello stesso genere del Gruppo; b. affida gli incarichi di servizio nelle unità; c. cura i rapporti con gli ambienti educativi nei quali vivono i bambini, i ragazzi e i giovani censiti nel Gruppo; d. cura l'ordinaria amministrazione e delibera in merito agli atti e alle decisioni di straordinaria amministrazione; e. predispose il bilancio del Gruppo, di cui all'art. 53, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Gruppo; f. propone alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell'Assistente ecclesiastico di Gruppo ed eventualmente degli assistenti ecclesiastici di unità. <p>OMISSIS</p> | <p>Art. 28 – Comunità capi</p> <p>1. Compiti della Comunità capi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'elaborazione e la gestione del Progetto educativo di Gruppo; b. l'approfondimento dei problemi educativi; c. la formazione permanente e la cura del tirocinio dei capi; d. l'inserimento e la presenza dell'Associazione nell'ambiente locale. <p>2. La Comunità capi, nelle forme che ritiene più opportune:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. esprime tra i capi della Comunità capi, che hanno conseguito la nomina a capo dell'Associazione, una Capo Gruppo e un Capo Gruppo o, qualora il Gruppo sia monosessuale, una Capo Gruppo o un Capo Gruppo dello stesso genere del Gruppo; b. affida gli incarichi di servizio nelle unità; c. cura i rapporti con gli ambienti educativi nei quali vivono i bambini, i ragazzi e i giovani censiti nel Gruppo; cbis. declina le eventuali modalità prioritarie di ammissione alle attività, secondo criteri non discriminatori, in conformità alle linee guida definite dal Comitato nazionale, con le modalità previste dal Regolamento associativo. cter. delibera sulle domande di ammissione per il livello di Gruppo, di cui all'art.7, nelle forme disciplinate dal Regolamento associativo, da comunicarsi ai sensi dell'art.23 del Codice del Terzo settore; d. cura l'ordinaria amministrazione e delibera in merito agli atti e alle decisioni di straordinaria amministrazione; e. predispose il bilancio del Gruppo, di cui all'art. 53, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Gruppo; f. propone alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell'Assistente ecclesiastico di Gruppo ed eventualmente degli assistenti ecclesiastici di unità <p>OMISSIS</p> | <p>Explicitazione di quanto indicato negli articoli precedenti.</p> |

| STATUTO ATTUALE | PROPOSTE DI MODIFICA | NOTE |
|---|--|--|
| <p>Art. 52 – Risorse economiche</p> <p>1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:</p> <p>a. quota di censimento: gli associati versano annualmente una quota di censimento, deliberata dal Consiglio generale, per l'andamento dell'Associazione. Tale quota come ogni contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile. Il mancato pagamento della quota annuale è causa di esclusione dall'Associazione;</p> <p>b. contributi degli associati: gli associati contribuiscono inoltre alle necessità del proprio Gruppo, della Zona e della Regione di appartenenza, versando annualmente un importo, deliberato dall'Assemblea del relativo livello con le modalità previste dal Regolamento;</p> <p>c. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e con i principi enunciati nel presente Statuto, comprese quelle derivanti dall'iscrizione all'Albo dei sostenitori di cui al comma 2.</p> <p>OMISSIS</p> | <p>Art. 52 – Risorse economiche</p> <p>1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:</p> <p>a. quota associativa anche indicata di censimento: gli associati versano annualmente una quota di censimento, deliberata dal Consiglio generale, per l'andamento dell'Associazione. Tale quota come ogni contributo associativo, di cui alla successiva lettera b, non è trasmissibile né rivalutabile. Il mancato pagamento della quota annuale è causa di esclusione dall'Associazione;</p> <p>b. contributi degli associati: gli associati contribuiscono inoltre alle necessità del proprio Gruppo, della Zona e della Regione di appartenenza, versando annualmente una quota associativa integrativa, deliberata dall'Assemblea del relativo livello, con le modalità previste dal Regolamento;</p> <p>c. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e con i principi enunciati nel presente Statuto, comprese quelle derivanti dall'iscrizione all'Albo dei sostenitori di cui al comma 2.</p> <p>OMISSIS</p> | <p>Specificazione delle quote integrative dei livelli.</p> |

Proposte di modifica del Regolamento associativo

| REGOLAMENTO ATTUALE | PROPOSTE DI MODIFICA | NOTE |
|--|---|--|
| <p>Art. 1 - Anno sociale e operazioni di censimento</p> <p>1. L'anno sociale, d'ora in poi anno scout, ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno solare successivo.</p> <p>2. Le operazioni di censimento si effettuano dall'inizio dell'anno scout fino al 28 febbraio dell'anno solare successivo; censimenti integrativi di nuovi associati possono essere effettuati fino al 1° settembre.</p> <p>3. Il censimento degli associati e le relative modalità operative, nonché i dati dei soci vengono organizzati e gestiti a cura del Comitato nazionale, per mezzo di supporti informatici.</p> <p>4. Ai fini delle attività di cui ai commi precedenti:</p> <p>a. I Capi Gruppo seguono tutte le operazioni di censimento per il proprio Gruppo, secondo le modalità definite per quell'anno scout;</p> <p>b. I Comitati aggiornano le operazioni di censimento dei rispettivi livelli;</p> <p>c. Il Comitato di Zona può autorizzare il censimento di nuovi Gruppi e unità, entro il 28 febbraio di ogni anno;</p> <p>d. Il Comitato regionale, d'intesa con i relativi Comitati di Zona, aggiorna tempestivamente gli elenchi dei Gruppi e delle relative unità autorizzate al censimento, dandone notifica al Comitato nazionale;</p> <p>e. Il Comitato nazionale, entro la fine di ogni anno scout, mette a disposizione dei Responsabili dei livelli i dati aggregati degli associati censiti nel livello territoriale di competenza.</p> | <p>Art. 1 – Anno sociale e operazioni di censimento</p> <p>1. L'anno sociale, d'ora in poi anno scout, ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno solare successivo.</p> <p>1bis. L'ammissione delle persone fisiche da censire nell'Associazione ai sensi dell'art.7 dello Statuto e secondo le modalità previste dai successivi commi viene deliberata dal Comitato del rispettivo livello territoriale e, per il livello di Gruppo, dalla Comunità capi. La relativa deliberazione è comunicata all'interessato e successivamente annotata nel libro degli associati, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da ora in poi denominato Codice del Terzo settore.</p> <p>2. Le operazioni di censimento si effettuano dall'inizio dell'anno scout fino al 28 febbraio dell'anno solare successivo; censimenti integrativi di nuovi associati possono essere effettuati fino al 1° settembre.</p> <p>3. Il censimento degli associati e le relative modalità operative, nonché il libro degli associati – di cui all' art. 25, comma 2bis –, vengono organizzati e gestiti a cura del Comitato nazionale, per mezzo di supporti informatici.</p> <p>4. Ai fini delle attività di cui ai commi precedenti:</p> <p>a. I Capi Gruppo seguono tutte le operazioni di censimento per il proprio Gruppo, secondo le modalità definite per quell'anno scout;</p> <p>b. I Comitati aggiornano le operazioni di censimento dei rispettivi livelli;</p> <p>c. Il Comitato di Zona può autorizzare il censimento di nuovi Gruppi e unità, entro il 28 febbraio di ogni anno;</p> <p>d. Il Comitato regionale, d'intesa con i relativi Comitati di Zona, aggiorna tempestivamente gli elenchi dei Gruppi e delle relative unità autorizzate al censimento, dandone notifica al Comitato nazionale;</p> <p>e. Il Comitato nazionale, entro la fine di ogni anno scout, mette a disposizione dei Responsabili dei livelli i dati aggregati degli associati censiti nel livello territoriale di competenza.</p> | <p>Descrizione operativa di quanto disciplinato dallo Statuto.</p> <p>Specifica sul libro degli associati.</p> |

| REGOLAMENTO ATTUALE | PROPOSTE DI MODIFICA | NOTE |
|---|--|--|
| <p>Art. 25 – Libri sociali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In applicazione di quanto previsto dallo Statuto, ogni associato può avere accesso, entro trenta giorni dall'istanza formulata per iscritto ai legali rappresentanti del livello territoriale competente, ai libri sociali. 2. I Comitati ad ogni livello territoriale, o la Comunità capi per il livello di Gruppo, curano, ai sensi del Codice del Terzo settore e nelle forme ritenute più opportune, la tenuta: <ol style="list-style-type: none"> a. del libro degli associati del rispettivo livello territoriale, in base alle evidenze prodotte nell'ambito delle operazioni di censimento di cui all'art. 1; b. del libro delle riunioni dei Comitati dei rispettivi livelli territoriali, o della Comunità capi per il livello di Gruppo; c. del libro delle assemblee dei rispettivi livelli territoriali (e per il livello nazionale il Consiglio generale, d'intesa con Capo Guida e Capo Scout), redatti anche per atto pubblico, ai sensi dell'art. 2699 del Codice Civile. 3. Il libro delle riunioni dei Consigli di ciascun livello territoriale, della Commissione economica nazionale, del Collegio nazionale di controllo, del Collegio giudicante nazionale e di Capo Guida e Capo Scout sono tenuti - nelle forme ritenute più opportune - a cura dell'organo cui si riferiscono. 4. Per quanto riguarda il libro delle riunioni della Comunità capi, è richiesta la verbalizzazione almeno delle riunioni che prevedono: <ol style="list-style-type: none"> a. l'espressione dei Capi Gruppo; b. l'affidamento degli incarichi di servizio nelle unità; c. la definizione di atti di straordinaria amministrazione; | <p>Art. 25 – Libri sociali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In applicazione di quanto previsto dallo Statuto, ogni associato può avere accesso, entro trenta giorni dall'istanza formulata per iscritto ai legali rappresentanti del livello territoriale competente, ai libri sociali. 2. I Comitati ad ogni livello territoriale, o la Comunità capi per il livello di Gruppo, curano, ai sensi del Codice del Terzo settore e nelle forme ritenute più opportune, la tenuta: <ol style="list-style-type: none"> a. del libro degli associati del rispettivo livello territoriale, in base alle evidenze prodotte nell'ambito delle operazioni di censimento di cui all'art. 1; b. del libro delle riunioni dei Comitati dei rispettivi livelli territoriali, o della Comunità capi per il livello di Gruppo; c. del libro delle assemblee dei rispettivi livelli territoriali (e per il livello nazionale il Consiglio generale, d'intesa con Capo Guida e Capo Scout), redatti anche per atto pubblico, ai sensi dell'art. 2699 del Codice Civile. 2bis. Il libro degli associati è il documento che contiene tutte le informazioni necessarie all'identificazione, in maniera univoca, degli associati censiti nei differenti livelli territoriali dell'Associazione; all'interno del libro degli associati, oltre i dati anagrafici e di recapito, sono annotate le delibere di ammissione, di cui all'art. 1, comma 1bis. Il libro degli associati per ciascun livello territoriale viene redatto in formato digitale ed estrapolato attraverso il supporto informatico predisposto dal Comitato nazionale, di cui all'art. 1, comma 3 3. Per quanto riguarda il libro delle riunioni della Comunità capi, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, è richiesta la verbalizzazione almeno delle riunioni che prevedono: <ol style="list-style-type: none"> a. l'espressione dei Capi Gruppo; b. l'affidamento degli incarichi di servizio nelle unità; bbis. l'esame delle domande di ammissione nel livello di Gruppo; | <p>Specificazione del libro degli associati, cosa è e cosa contiene e caratteri operativi.</p> <p>Explicitazione dei compiti dello Statuto</p> |

| REGOLAMENTO ATTUALE | PROPOSTE DI MODIFICA | NOTE |
|--|--|---|
| <p>d. la predisposizione del bilancio del Gruppo; e. la proposta di nomina degli assistenti ecclesiastici alla competente autorità ecclesiastica.</p> <p>5. Per quanto riguarda il libro delle riunioni del Comitato, a ciascun livello è richiesta la verbalizzazione almeno delle riunioni che prevedono:</p> <p>a. la nomina degli Incaricati e degli altri eventuali incarichi previsti; b. la predisposizione del Programma; c. la verifica e l'aggiornamento dei mandati affidati; d. la definizione di atti di straordinaria amministrazione; e. la predisposizione dei bilanci; f. la proposta di nomina degli assistenti ecclesiastici alla competente autorità ecclesiastica.</p> <p>6. Per quanto riguarda il libro delle riunioni del Comitato di Zona, oltre a quanto previsto dal comma 5, è richiesta la verbalizzazione delle riunioni in cui è prevista l'autorizzazione del censimento dei Gruppi e delle unità di pertinenza.</p> | <p>c. La definizione di atti di straordinaria amministrazione; d. la predisposizione del bilancio del Gruppo; e. la proposta di nomina degli assistenti ecclesiastici alla competente autorità ecclesiastica.</p> <p>4. Per quanto riguarda il libro delle riunioni del Comitato, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, a ciascun livello è richiesta la verbalizzazione almeno delle riunioni che prevedono:</p> <p>a. la nomina degli Incaricati e degli altri eventuali incarichi previsti; b. la predisposizione del Programma; c. la verifica e l'aggiornamento dei mandati affidati; c bis. l'esame delle domande di ammissione nel relativo livello e degli eventuali ricorsi contro il rigetto della domanda di ammissione presentata nel livello territoriale inferiore; d. la definizione di atti di straordinaria amministrazione; e. la predisposizione dei bilanci; f. la proposta di nomina degli assistenti ecclesiastici alla competente autorità ecclesiastica.</p> <p>5. Per quanto riguarda il libro delle riunioni del Comitato di Zona, oltre a quanto previsto dal comma 5, è richiesta la verbalizzazione delle riunioni in cui è prevista l'autorizzazione del censimento dei Gruppi e delle unità di pertinenza.</p> <p>6. Il libro delle riunioni dei Consigli di ciascun livello territoriale, della Commissione economica nazionale, del Collegio nazionale di controllo, del Collegio giudicante nazionale e di Capo Guida e Capo Scout sono tenuti – nelle forme ritenute più opportune – a cura dell'organo cui si riferiscono.</p> | <p>EsPLICITAZIONE DEI COMPITI DELLO STATUTO.</p> |

| REGOLAMENTO ATTUALE | PROPOSTE DI MODIFICA | NOTE |
|--|--|--|
| <p>Art. 42 – Comitato nazionale: dettaglio dei compiti</p> <p>1. Nell'ambito di quanto previsto dallo Statuto, è compito del Comitato nazionale:</p> <p>OMISSIS</p> | <p>Art. 42 – Comitato nazionale: dettaglio dei compiti</p> <p>1. Nell'ambito di quanto previsto dallo Statuto, è compito del Comitato nazionale:</p> <p>OMISSIS</p> <p>pbis. predisporre le linee guida relative alle eventuali modalità prioritarie di ammissione alle attività da parte degli associati di cui all'art.7 dello Statuto, per ciascun livello territoriale, nonché i modelli di riferimento, per dare pratica attuazione a quanto indicato nel medesimo articolo, informando il Consiglio nazionale prima del loro rilascio;</p> <p>pter. implementare e aggiornare i supporti informatici necessari alle operazioni di censimento, di cui al Capo I, Sezione A, e all'espletamento dei compiti, di cui alle lettere precedenti e all'art. 25, comma 2bis;</p> <p>OMISSIS</p> | <p>Esplicitazione dei compiti dello Statuto.</p> <p>Esplicitazione per il libro degli associati.</p> |

Proposte di modifica del modello di Regolamento dell'Assemblea regionale, di Zona e di Gruppo, all'interno della quale si specifica la decorrenza del diritto di voto per il nuovo socio, ovvero l'inserimento nel libro degli associati

| ASSEMBLEA DI GRUPPO | ASSEMBLEA DI ZONA | ASSEMBLEA REGIONALE |
|---|--|--|
| <p>Art. 15 – Diritto di voto</p> <p>1. Nell'Assemblea di Gruppo hanno diritto di voto tutti coloro che abbiano assunto la qualifica di associato ai sensi dell'art.7 dello Statuto</p> <p>2. Ciascun membro dell'Assemblea di Gruppo, di cui al comma 1, ha diritto ad un voto.</p> <p>OMISSIS</p> | <p>Art. 15 – Diritto di voto</p> <p>1. Nell'Assemblea di Zona hanno diritto di voto tutti coloro che abbiano assunto la qualifica di associato, ai sensi dell'art.7 dello Statuto.</p> <p>2. Ciascun membro dell'Assemblea di Zona, di cui al comma 1, ha diritto ad un voto.</p> | <p>Art. 15 – Diritto di voto</p> <p>1. Nell'Assemblea regionale hanno diritto di voto tutti coloro che abbiano assunto la qualifica di associato, ai sensi dell'art.7 dello Statuto.</p> <p>2. Ciascun membro dell'Assemblea regionale, di cui al comma 1, ha diritto ad un voto.</p> |

Il Comitato nazionale